



PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE REGIONALE PER LA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI “VIAGGI DELLA MEMORIA”

Articolo 1 (Premessa)

Regione Lombardia è impegnata ad affermare i valori universali di libertà, uguaglianza, democrazia, rifiuto del totalitarismo, giustizia sociale e solidarietà, a sostenere la pari dignità sociale, il valore della pace e il ripudio della guerra, sia direttamente che in collaborazione con altri enti, scuole, associazioni e organizzazioni del territorio, anche attraverso la conservazione ed educazione alla memoria delle giovani generazioni. A tale scopo, con la presente legge, favorisce la promozione e realizzazione dei “Viaggi della Memoria” verso i luoghi della memoria del Novecento su tutto il territorio regionale, nazionale ed internazionale. Il “Viaggio della memoria” è un’esperienza per non dimenticare, per far sì che il valore della memoria si imprima nelle coscienze delle future generazioni e si rafforzi quale patrimonio collettivo e incancellabile.

Articolo 2 (Finalità)

I progetti denominati “Viaggi della Memoria” saranno finalizzati a preservare e trasmettere alle giovani generazioni la memoria dei drammatici eventi legati alla storia del Novecento, nonché a valorizzare il ruolo e l’attività dei luoghi di memoria, a potenziare gli strumenti rivolti allo studio e alla formazione, a promuovere la riflessione sul significato attuale di quelle vicende per trarne insegnamento e

favorire la partecipazione dei nuovi cittadini alla vita democratica volta a contrastare ogni forma di pregiudizio, di razzismo, di xenofobia e violenza.

Destinatari di tali iniziative saranno studenti, insegnanti, operatori culturali delle scuole primarie e secondarie di qualsiasi ordine e grado della Regione Lombardia.

Articolo 3 (Istituti storici)

Regione Lombardia stipula protocolli d'intesa con gli Istituti storici presenti sul territorio regionale che assumeranno la funzione di consulenti tecnico-scientifici per Regione Lombardia rispetto ai progetti meritevoli organizzati da enti, scuole, associazioni e organizzazioni del territorio presenti sulle varie Province del territorio regionale.

Gli Istituti storici presenti sul territorio regionale contribuiscono altresì alla pubblicizzazione delle azioni intraprese da Regione Lombardia su questo tema e alla ricognizione dei progetti sul territorio di propria competenza fornendo supporto didattico e scientifico a tutti i soggetti pubblici e privati che intendono presentare progetti inerenti i "Viaggi della Memoria".

Gli Istituti storici promuovono la sensibilizzazione di insegnanti e studenti rispetto all'azione di impulso e promozione di Regione Lombardia sul tema della Memoria organizzando incontri di informazione ai soggetti che intendono candidarsi con un progetto "Viaggi della Memoria".

Articolo 4 (Beneficiari)

I soggetti che possono accedere ai finanziamenti, in forma singola o in forma raggruppata (ossia in rete tra loro), alle condizioni e secondo le modalità di seguito indicate, sono:

- a) le scuole primarie e secondarie di ogni ordine e grado di Regione Lombardia;
- b) gli enti locali di Regione Lombardia;
- c) altri enti, associazioni e organizzazioni del territorio di Regione Lombardia.

Il progetto presentato in forma singola o raggruppata deve essere proposto da un soggetto richiedente che funge da capofila che sarà l'unico referente per tutte le

operazioni amministrative e contabili del progetto secondo le modalità stabilite da Regione Lombardia.

Articolo 5 (Criteri)

I criteri di valutazione dei progetti saranno stabiliti da Regione Lombardia con apposito bando annuale nel quale si terranno in considerazione i seguenti parametri:

- numero degli studenti che partecipano al progetto;
- numero di scuole coinvolte nel progetto (valorizzando la partecipazione di scuole coinvolte per la prima volta in un Viaggio della Memoria);
- coinvolgimento e aggregazione di altri soggetti;
- partecipazione agli incontri di formazione organizzati dagli istituti storici provinciali;
- valorizzazione delle attività preparatorie e conclusive del viaggio (con particolare attenzione all'utilizzo di tecnologie e modalità innovative;
- produzione di materiale (es. pubblicazioni, video, blog, siti web, pagine social, ecc.);
- valutazione complessiva del progetto (valore e impatto delle attività proposte, contestualizzazione, legame con il territorio, originalità della proposta).

Articolo 6 (Norma finanziaria)

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle presente legge si provvede con la legge di bilancio dei singoli esercizi finanziari, nei limiti delle disponibilità e delle risorse stanziare annualmente alla missione 04 "Istruzione e diritto allo studio" Programma 06 "Servizi ausiliari all'istruzione".

Per l'annualità 2018 si provvede prelevando dalla Missione 20 "Fondi e accantonamenti Programma" 01 "Fondi di riserva" l'importo di Euro 500.000.